


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CALABRIA - CATANZARO**

*Notifica per pubblici proclami*


Disposta con Ordinanza Presidenziale n. 3066/2012 nel giudizio R.G. 543/2012 - Giuffrida Maria, res. in Catanzaro, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Angelo Polacco e Armando Grillo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo ed in calce ai motivi aggiunti contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., e nei confronti di Elia Raoul, Caroleo Roberto, Armignacca Nicola, per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 18004 del 28.09.2011 di nomina della Commissione esaminatrice del "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare del verbale n. 3 del 14.12.2011, del verbale n. 5 del 28.12.2012, del verbale n. 6 del 19.01.2012, del verbale n. 20 del 27.02.2012 (con la quale è stata valutata la prima prova scritta della ricorrente), nonché di quelli precedenti di data non conosciuta e di quelli successivi alla correzione dell'elaborato della ricorrente avvenuta il 27.02.2012, dell'eventuale provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale con cui si è proceduto all'approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l'elenco degli ammessi alla prova orale di estremi allo stato sconosciuti, del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. N. AOODRCAL 4925, del 30.03.2012 con il quale è stato pubblicato l'elenco




degli ammessi alla prova orale, di ogni ulteriore atto connesso, presupposto, nonché ogni altro atto successivo ancorché non conosciuto, che nel frattempo l'Amministrazione intendesse adottare ivi compreso la graduatoria generale di merito e il provvedimento di dichiarazione dei vincitori di concorso. Ed altresì per l'annullamento, previa sospensione del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 12362 del 10.07.2012 di approvazione della graduatoria di merito, del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. AOODRCAL - 13719 del 27.07.2012 di rettifica della predetta graduatoria di merito, di ogni ulteriore atto connesso, presupposto, nonché ogni altro atto successivo ancorché non conosciuto, che nel frattempo l'Amministrazione intendesse adottare ivi compreso il provvedimento di dichiarazione dei vincitori di concorso. FATTO. La ricorrente ha partecipato al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, adottato con Decreto del Dirigente Generale del M.I.U.R. del 13.07.2011 (pubbl. su G.U. n. 56 del 15.7.2011). Dopo aver celebrato le prove selettive, in data 14 e 15 dicembre 2011 si sono svolte le prove scritte alle quali ha partecipato l'odierna ricorrente. Terminate le prove scritte, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. N. AOODRCAL 4925, del 30.03.2012 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale nel quale non è stata inclusa la ricorrente. DIRITTO. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi. Violazione del d.p.r. 10.07.2008, n. 140; violazione del d.lgs 30.03.2001 n. 165; violazione del d.p.r. 09.05.1994, n. 487; violazione dell'art. 97 della costituzione; violazione del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta, illogicità, incoerenza irragionevolezza, difetto di motivazione, non congruenza dei criteri di



valutazione; violazione dei criteri di valutazione; violazione dei principi e delle norme in materia di nomina delle commissioni di concorso; violazione dei principi in materia di concorsi pubblici ed in particolare dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, violazione del bando di concorso anche con riferimento alla mancata valutazione della seconda prova scritta della ricorrente. In particolare la ricorrente lamenta: i due componenti della commissione nominata non possiedono i requisiti richiesti dalla richiamata normativa in tema di nomina della commissione esaminatrice; l'illegittima nomina del Presidente della Commissione a causa della sua incompatibilità, per aver promosso e tenuto il corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie i quali hanno partecipato al concorso; la commissione, non ha reso pubblico il termine del procedimento concorsuale; la procedura concorsuale non è stata conclusa entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte; la commissione non ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione alla prima riunione ma soltanto nella sesta riunione e dopo lo svolgimento delle prove scritte; nella traccia della prima prova scritta, la commissione ha affidato ai candidati la trattazione critica della "governance" delle istituzioni scolastiche, sì da sviare, confondere, i candidati a seconda della traduzione del termine "governance", di significato non univoco; Non vi è certezza circa la concreta ed effettiva custodia dei plichi degli elaborati dei concorrenti sì da fare venir meno la garanzia dell'integrità dei plichi medesimi; La Commissione non ha proceduto alla correzione della seconda prova scritta ponendosi in violazione della citata normativa la quale postula che si proceda alla "correzione totale" degli scritti; Le modalità e la durata della correzione delle prove scritte è fortemente esigua, sì da inficiare la correzione per difetto di istruttoria e per l'assoluta arbitrarietà; I descrittori valutativi, individuati dalla Commissione in sede



di approvazione dei criteri di valutazione sono illogici ed irrazionali. I descrittori hanno un peso fortemente sbilanciato e tali da poter far superare la prova scritta a un candidato con una scarsa conoscenza dell'argomento posto a tema del concorso. Al contrario un candidato potrebbe essere puntuale e trattare adeguatamente il tema oggetto del concorso, ma redigere un elaborato intriso di errori di morfosintassi per conseguire una sufficienza complessiva della prova. Pertanto, la commissione ha sì previsto dei criteri dettagliati, ma ha finito per formare elementi di giudizio assolutamente incoerenti, sì da poter lasciare conseguire la sufficienza a candidati qualitativamente non idonei ovvero giudicare insufficienti le prove di candidati meritevoli di superamento della prova; Dal verbale di correzione né dalla prova scritta della ricorrente, è possibile scorgere quali siano le parti evidenziate corrispondenti all'insufficienza riscontrata; la stesura dell'elaborato svolto dalla ricorrente è adeguatamente trattato con riferimento ai contenuti normativi, articolato nelle argomentazioni, correttamente svolto nella forma e nella sintassi e con una puntuale elaborazione critica del tema affrontato. I motivi aggiunti sono fondati sull'illegittimità derivata ed illegittimità degli atti presupposti che si riverberano sugli atti censurati con i motivi aggiunti in ragione dello stretto collegamento di presupposizione e consequenzialità esistente tra gli atti. Con Ordinanza Presidenziale n. 3066/2012 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami. Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai contro interessati, individuati in tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria di merito approvata con i citati D.D.G. del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 12362 del 10.7.2012 rettificato con D.D.G. del medesimo prot. AOODRCAL - 13719 del 27.07.2012, e vale a dire: Caligiuri Antonio, Iusi Marietta, Mantuano Giuseppe Francesco, Blandino Simona, Furlano



Tiziana, Rotolo Ferdinando, Cavallo Giuseppe, Crea Maria Antonietta, Ferrazzo Antonietta, Sapone Simona, Carioti Antonio, Perri Rossana, Ardito Maria Fontana, Codispoti Andrea, Ordine Saverio, Modesti Genesisio, Mustari Susanna, Bozzo Antonella, Sacco Francesco, D'Ippolito Fiorangela, Militano Marina, Borrello Antonella, Lagani Maria Luisa, Talarico Francesco, Trecroci Aldo, Crudo Marcella, Marino Teresa, Primavera Anna, Ferrari Roberta, Vitale Luisa, Zinno Adele, Mottola Flora Alba, Audia Rosa, Gramendola Maria, Primavera Margherita, Agosto Teresa, Campana Ornella, Curti Maria, Grimaldi Fabio, Roberto Amelia Giuseppina, Siciliano Ersilia, Rotella Anna Maria, Gagliardi Angelo, Labate Adriana, Nicolò Eva Raffaella, Viscone Maria, Ramondino Graziella, Parentela Grazia, Pedullà Gaetano, Cutuli Nicolantonio, Folino Filomena Rita, D'Andrea Maria Pia, Calvo Donatella, Praticò Fortunato, Falbo Rosetta, Costanza Alfonso, Cama Anna Maria, Cerbino Tiziana, Brunetti Maria, Rizzo Rosanna, Fiorenza Rosita, Monterosso Maria Rosa, Faraco Gemma, Rombolà Eleonora, Delfino Anna, Caratozzolo Giovanna, Zurzolo Rosalba, Caroleo Roberto, Cristofaro Tommaso, Corso Angela, Servelli Pasqualina, Laurendi Laura, Serafino Carmela Rita, Sanzo Vito, Donnici Rachele Anna, Arcuri Girolamo, Cerrelli Giuseppe, Billè Maria, Marozzo Licia, Bilotti Maria Angela, Elia Rita, Ferraro Rosa Maria Paola, Mazza Valerio Antonio, Musarella Maria Daniela, Di Cianni Anna Maria, Gravina Antonella, Sansosti Simona, Barberi Sonia, Catania Silvana, Bruzzi Clelia, Armignacca Nicola, Ambriani Carmen Maria Rita, Valenzisi Giovanni, Liporace Anna, Policaro Giuseppe, Cicero Giuliana, Daniele Renato, Cherubino Marilena.

I richiedenti

avv. Angelo Polacco e avv. Armando Grillo

TC12ABA16965 (A pagamento).

